

## PRETURA ROMA

23 GENNAIO 1990

ESTENSORE:

MACIOCE

PARTI:

M. e A. GRECO

(Avv. Vallebona, Caprioli et al.)

RAI

(Avv. Zoccali, Savini)

**Diritti della personalità • Diritto alla riservatezza • Diritto di cronaca • Liceità • Condizioni • Fattispecie.**

*La sussistenza dell'utilità sociale della notizia costituisce uno dei parametri di liceità dell'attività informativa (insieme alla verità, effettiva o putativa, del fatto e alla serena ed oggettiva esposizione della vicenda) e la condizione di preminenza dell'attività informativa sul diritto alla riservatezza. Pertanto, ricorrendo i detti presupposti, non è lesiva del diritto alla riservatezza di un soggetto la trasmissione televisiva che tratti di un congiunto defunto di questi senza realizzare un'indebita intrusione nella vita di chi con il defunto aveva solo un legame parentale.*

\* La Pretura di Roma ritorna sul problema della liceità — sotto il profilo della lesione del diritto alla riservatezza e alla « dignità personale » — delle inchieste condotte nella trasmissione televisiva « Telefono giallo », applicando i principi già affermati nell'ordinanza emessa in data 23 novembre 1989 (richiamata anche nella motivazione del provvedimento qui riportato) e pubblicata in questa Rivista, 1990, 141. con nota di richiami di dottrina e giurisprudenza, cui si rinvia.

È appena il caso di precisare che non pare che, facendo riferimento al diritto alla dignità personale l'estensore del provvedimento abbia voluto delineare i tratti di un nuovo diritto della personalità (o di un nuovo aspetto del diritto della personalità), ben potendo la fattispecie in esame essere ricondotta ad un problema di tutela dell'onore e della reputazione dell'individuo: per la determinazione della portata di queste due nozioni, vedi V. ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, p. 97 ss.

Merita di essere segnalato anche il rimedio in questa occasione accordato dal giudice dell'urgenza: si tratta dell'ordine di eliminare ogni riferimento nell'ambito della trasmissione alla persona di cui era emersa l'assenza di collegamenti alla vicenda di cronaca narrata, consentendo altresì al conduttore della trasmissione di precisare che il « taglio » veniva operato d'ordine del Pretore di Roma.

**Diritti della personalità • Diritto alla dignità personale • Diritto di cronaca • Illiceità • Fattispecie.**

*Non costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca l'inchiesta televisiva che, pur dando conto di un fatto di cronaca dotato di rilevanza sociale, ad esso colleghi — in forma di ipotesi insinuante e velata — un parente del protagonista del fatto in maniera tale da pregiudicare il diritto alla dignità personale di esso. In tal caso, potrà essere ordinato al regista e al conduttore della trasmissione di espungere dalla medesima ogni riferimento alla persona indebitamente collegata.*

Il Pretore letti gli atti del proc. civ. iscritto al n. 30847/90 racc., promosso con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. in data 20 gennaio 1990, da Greco Marisa e Greco Alberto, elett.te dom.ti in Roma P.le Clodio 14 presso l'Avv. Antonio Vallebona che li rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Lucio Caprioli, Marcello Marcuccio, Arturo Senape de Pace ed Oronzo Rampino (di Lecce), per delega a margine del ricorso, contro RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. in persona del dir. Avv. Nicolò Bonura, elett.te dom.ta in Roma, V.le Mazzini 14 prezzo gli Avv.ti A. Zoccali ed A. Savini che la rappresentano e difendono per procura speciale a margine della comparsa costitutiva, uditi i difensori all'udienza 22 gennaio 1990, a scioglimento della riserva assunta in tale data, osserva: in punto di diritto, e, segnatamente, in ordine alla qualificazione del « diritto alla riservatezza » ed alla individuazione del punto di equilibrio di esso con il confliggente « diritto di cronaca », esigenze di sintesi (dovute ai tempi straordinariamente concitati della decisione) impongono integrale rinvio all'ampia motivazione dell'ord. 23 novembre 1989 cron. 3719 in causa Di Tommaso Teresa c. RAI (anch'essa relativa ad inibitoria della trasmissione di una puntata di « Telefono giallo »).

Alla stregua dei principi ivi affermati, sulla scorta dell'autorevole giurispru-

denza del S.C. (Cass. 27 maggio 1975, n. 2129; 22 giugno 1985, n. 3769; 18 ottobre 1984, n. 5259) e delle decisioni della Corte Costituzionale (n. 38/73 e n. 826/88), giova — in particolare nel caso di specie — ricordare come la preesistenza di un interesse pubblico rilevante all'informazione (l'« utilità sociale » della notizia) costituisca, vieppiù per la concessionaria del servizio di radiotelevisiva, al contempo *uno dei parametri di liceità* dell'attività informativa (unitamente alla verità, effettiva o putativa, del fatto ed alla serena ed oggettiva esposizione della vicenda) e *la condizione di preminenza* dell'attività informativa sul diritto alla riservatezza.

Si vuole cioè affermare che una attività di cronaca, pur lecita (secondo i parametri ricordati) in termini di rispetto per la dignità delle persone che di essa siano oggetto, diventa illecita — per ingiustificata violazione del diritto, costituzionalmente protetto, alla riservatezza — le volte in cui difettino margini e nessi di rilevanza pubblica della vicenda privata, e cioè quei collegamenti logico-storici-sociali attraverso i quali anche una vicenda « privata » di cronaca assurge alla dignità (ed all'« onere ») di oggetto di una generale attenzione. E ci si riferisce ai casi di criminalità o di liti e contrasti paradigmatici di situazioni « tipo » e ricorrenti o a quant'altro scaturisca da rilevanti fenomeni sociali.

Al di fuori di tal nesso di rilevanza, l'episodio di criminalità o la lite privata non possono essere assunti a banco di prova di esercitazioni critiche astratte od a terreno di verifica di dialettica giornalistica.

Tanto premesso, si può pervenire all'esame del caso di specie.

A) La vicenda appartiene, oggettivamente, al fenomeno dei gravi episodi di criminalità che suscitano grande allarme sociale e proporzionate attenzioni (e curiosità) della pubblica opinione. Il sequestro ed il rinvenimento del corpo carbonizzato dello sventurato Marcello Greco, notissimo imprenditore leccese, avvenuti tra il 4 ed il 13 maggio 1989, hanno suscitato vastissima attenzione nella stampa locale (cfr. le copie del « Quotidiano di Lecce » e della « Gazzetta del Mezzogiorno ») e nazionale (cfr. le copie, in data 14 maggio 1989, dei quotidiani « La Repubblica »,

« L'Unità », « Il Tempo », « Il Messaggero », tutte prodotte dalla RAI).

Essa, dunque, giace sul terreno più consono al lecito dibattito giornalistico, alla corretta inchiesta di « nera », alla aperta discussione degli organi informativi.

E le colonne dei quotidiani in atti fanno fede dell'attenzione generale riservata all'episodio dalle maggiori fonti informative nazionali e locali.

B) Ma tale vicenda, proprio per le sue peculiarità, non pare proprio debba vedere ristretta la sua « utilità sociale » all'informazione al solo terreno della mera « cronaca » dei fatti, come pretenderebbe la valente difesa attorea.

Erra tale difesa nell'assumere che il contenuto del diritto di cronaca sia (solo) quello di propalare fatti e non già, anche, quello di liberamente illustrare opinioni e formulare ipotesi sulla ragione di tali fatti. A parte la considerazione per la quale il diritto di cronaca è anche quello che socialmente e storicamente la società civile sa costruire (ed a volte imporre) in un'ottica di controllo sociale (appunto democratico) dei pubblici poteri, non è chi non veda come la riduzione a « bollettino » dei fatti della cronaca finirebbe per azzerare quarantacinque anni di libero sviluppo della stampa riportando indietro — e di molto — i livelli di civiltà che la costituzione repubblicana volle prefigurare.

E il ricordo non può non correre alle tante vicende di stragi e di efferati delitti che, dal vivo dibattito giornalistico e dalla conseguente vigile attenzione della pubblica opinione, hanno ricevuto contributi — non raramente decisivi — verso il conseguimento della « certezza » giudiziaria.

C) Erra, inoltre, la difesa attorea nell'identificare la trasmissione « Telefono giallo » con un « gioco » disinvoltato ed inutile, vieppiù dannoso perché irresponsabilmente mutuante dall'inchiesta penale atteggiamenti ed esigenze. Sotto tale ultimo profilo, nel mentre è palese che l'ordinamento fa proprio divieto di ... propalare i fatti che emergano nel corso (o pendenti) di istruttorie penali, non divieta punto che in ordine alle « cause » di un grave fatto di criminalità gli strumenti di informazione si interoghino — sulla base di elementi *disponibili o lecitamente acquisiti* — su mo-

venti, mandanti, esecutori e quant'altro possa essere lecitamente (secondo i parametri sopra riportati) configurato.

Né pare che la trasmissione televisiva — secondo i notori schemi seguiti dal suo conduttore e secondo le linee pur intuibili dalla lettura della « presentazione » — abbia alcuna pretesa di condurre una istruttoria extra processuale parallela e ingombrante ai danni della Procura di Lecce: da un canto, ed il rilievo è generale, lo strumento di indagine giornalistica si muove su di un piano e con mezzi a tal punto differenti da quello della repressione penale da non consentire sovrapposizioni di sorta; dall'altro, sconfinamenti ed abusi daranno luogo alla certa repressione della competente autorità Giudiziaria, senza che il « privato cittadino » possa già da oggi espletare una sorta di funzione vicaria.

D) E pertanto, lecito lo schema della trasmissione e lecita la trattazione di ipotesi di indagine, resta da verificare, in primo luogo, se sussista l'interesse sociale all'informazione di cui in principio si è detto.

La risposta, avuto riguardo alla presentazione del conduttore Augias contenuta nel quotidiano « La Repubblica » del 18 gennaio 1990 (asseverata all'ufficio dallo stesso giornalista), deve essere positiva per quel che concerne la generale ideazione della trasmissione.

L'efferato delitto dell'imprenditore — notissimo nella sua città — presenta invero tutti i requisiti per essere considerato degno della pubblica « informazione » (e quindi della pubblica discussione delle sue cause). A parte la figura dell'ucciso, l'« anormalità » del sequestro senza richiesta estorsiva, l'attesa di notizie, il rinvenimento del corpo carbonizzato e di due vetture bruciate, la stessa mancanza di iniziative immediate od a breve termine dell'A.G., sono tutti elementi che — *vieppiù in un contesto di grande allarme sociale per il fenomeno dei sequestri e degli omicidi ed in una regione del Mezzogiorno ancora « lambita » dalle più grandi aggregazioni criminali* — giustificano amplissimamente un'indagine giornalistica (al seguito di ampio dibattito di stampa all'epoca dei fatti) sulle ragioni ed i moventi del delitto.

E non paia casuale che alcune delle ipotesi che il conduttore-realizzatore

Augias propone al dibattito della puntata televisiva sono state già formulate nelle cronache giornalistiche locali, e parzialmente riprese nelle cronache nazionali.

E) La trasmissione, pertanto, nella sua delineazione generale non appare lesiva dei diritti alla riservatezza degli istanti per carenza del requisito dell'interesse informativo generale. Ma è al concreto che occorre, a questo punto, scendere.

Ed in termini concreti va subito escluso che sussista alcun diritto alla riservatezza proprio della relazione parentale con il defunto, sì da poter impedire che si tratti del proprio fratello senza dimostrare l'indebita intrusione nella vita e nelle relazioni di chi con il defunto aveva solo tale legame.

Tale è il caso dell'incomprensibile doglianza della litisconsorte Greco Marisa che, in assenza di un suo anche solo potenziale coinvolgimento nel dibattito televisivo, non può certo pretendere una immunità dall'informazione e dal dibattito per sole ragioni di collegamento parentale.

Diverso discorso, invece, per quanto attiene alla posizione del ricorrente Alberto Greco, fratello del defunto, e che fa valere, ad escludere la liceità della paventata trasmissione, ben altre e cospicue ragioni relazionali.

F) Costui, infatti, si vede coinvolto nell'inchiesta televisiva senza essere stato partecipe di essa, senza essere stato coinvolto nel dibattito di cronaca seguente al fatto (se non, appunto, come « fratello » e socio), senza essere neanche « avvisato di garanzia » dall'A.G. competente (che, secondo l'attestato 20 gennaio 1990 della Procura di Lecce, procede contro ignoti), nonché sulla base di ipotesi fondate su indizi francamente inconsistenti e proposte con proposizioni affatto equivocate.

Ditalché, in ordine alla posizione del ricorrente Greco Alberto, difetterebbe non solo l'interesse sociale alla notizia ma anche la verità putativa del fatto e la equanimità della sua esposizione.

Ed a tanto autorizza ad opinare la lettura della più volte citata presentazione Augias apparsa sul supplemento « Venerdì » di « Repubblica » del 19 gennaio 1990 (posto che è ragionevolmente deducibile che il presentatore-condutto-

re-realizzatore tenga fede, in trasmissione, all'impegno assunto sul giornale che lo ospita!).

In tale articolo, dopo ampia ed assai corretta illustrazione della vicenda, Augias formula le varie ipotesi.

La prima, *il sequestro*, con i suoi dubbi e le sue logiche persuasività, non coinvolge affatto l'esponente in causa.

La seconda — *la vendetta trasversale* — coinvolge Greco Alberto senza alcuna ragione (ché nessun articolo della stampa nazionale o locale aveva lumeggiato « collegamenti » indiretti di tal natura) ed appare informazione quantomeno inopportuna ma non direttamente illecita.

La quarta, la quinta e la sesta ipotesi (delitto di *origine sessuale*, o *connesso alla « sregolata » vita privata o di mafia*) possono anche configurare realtà « non vere » e quindi illecite ma non paiono stigmatizzabili in questa sede preventiva e dai ricorrenti, sulla base del solo loro legame parentale.

La terza — *l'effetto riflesso di un dissidio tra i fratelli* — appare, invece, assai grave e illecita per più versi.

E di ciò appresso.

G) Nella 2ª colonna di pagina 48 del supplemento « Il Venerdi », si legge:

« Ma i rapporti tra i due fratelli, si scopre, non sono nemmeno troppo buoni. Circostanza che, se fa impallidire l'ipotesi dei calabresi, apre uno spiraglio su un altro movente possibile. Alberto Greco aveva comprato la banca calabrese senza dire niente a Marcello. Marcello, addolorato e offeso, si fa eleggere presidente della società finanziaria di cui i due fratelli sono comproprietari escludendo Alberto, ed escludendolo altresì dalla gestione del teatro Politeama che non rappresenta forse un grande affare ma è comunque uno dei punti di riferimento nella vita culturale e nelle tradizioni cittadine. È possibile che qualcuno abbia approfittato di queste tensioni per portare a compimento il delitto? ».

Orbene, Alberto Greco non risulta possedere alcuna notorietà oggettiva od originaria (in ragione della sua funzione sociale o politica) né risulta — dalla lettura della stampa prodotta in copia dalla RAI — essere stato, all'indomani del delitto, comunque nominato altri che come fratello e socio del defunto. Né la

stampa locale — per nulla avara di particolari personali sulla vita privata del defunto (spesso ricordato come un gaudente ma abile imprenditore, pronto al giuoco, amante delle donne ma generoso mecenate per la sua città) — risulta aver menzionato la posizione del fratello Alberto.

D'altro canto, è pur vero che, ammesse la liceità dell'inchiesta di « Telefono giallo », con l'affacciarsi problematico di più ipotesi sul decesso e con l'esplicitazione di congetture molteplici sulle sue ragioni, non può ritagliarsi alcuna area riservata « di anonimato familiare » in favore di questa o quella persona che abbia un ruolo (supposto) in una od altra ipotesi.

Ma se ciò è vero, è anche vero che, ben al di là del solo limite della riservatezza, all'indagine giornalistica si frappono il limite della dignità personale del soggetto « collegato » alla ridetta ipotesi, essendo palesemente vietato affacciare — contro la certezza inoppugnabile o la ragionevole presunzione di realtà — gravi elementi di sospetto a carico di chicchessia o anche solo formulare, nei confronti di questi, un'ipotesi insinuante, anche velatamente, di responsabilità di qualsiasi natura.

Nella specie, l'insinuazione di un grave stato di tensione tra i fratelli, antecedente al delitto, e l'affermazione di fatti la cui prova è francamente improbabile (non essendo documentali né di P.G. le fonti di informazione del conduttore) costituiscono una violazione dei limiti della corretta discussione del « caso » in esame. La generica è assai ardita affermazione finale — che francamente stupisce nel quadro di una misurata e corretta presentazione, come misurate ed equanime sono le inchieste stesse del conduttore — appare poi stretta nell'alternativa di una totale irrilevanza o di una gravissima illecità. La prima ipotesi ove si sia affermata la mera pretestuosità del movente apparente rispetto a quello reale (quasi che qualcuno avesse inteso depistare, a carico del fratello Alberto, in lite, gli indizi); in tal caso la gratuità dell'ipotesi renderebbe evanescente l'opportunità di menzionare siffatti dissidi. La seconda ipotesi, ove si sia velatamente inteso individuare nel fratello Alberto il mandante del delitto, ipotesi che il Pretore non ritiene che sia

realisticamente ascrivibile all'intento del conduttore Augias.

In ogni caso, il coinvolgimento del fratello Alberto nella ricostruzione appare non fondato su elementi ragionevoli di prova, inessenziale ai fini del dibattito, inopportuno stante l'assenza di previa cronaca giornalistica sul punto, espresso con suggestioni verbali quantomeno infelici.

H) Le conclusioni cui si è ritenuto di pervenire inibiscono, pertanto, di accedere alla istanza di generale inibitoria della trasmissione, incentrata su un caso irrisolto grave e di pubblico interesse, delineata con sostanziale equilibrio e correttezza nelle ipotesi affacciate, riconducibile, dunque, al diritto all'« informazione » giornalistica più moderna e vivace.

Non è invece ammissibile che il programma — nei suoi vari momenti dell'esposizione delle ipotesi, dell'istruttoria e della discussione coinvolga, nelle forme e sui contenuti annunciati dallo stesso Augias, l'odierno ricorrente Greco Alberto.

È d'obbligo pertanto imporre alla RAI di espungere dal programma — nei suoi citati momenti — alcun riferimento ai rapporti tra i fratelli Greco, facendo precedere, ove la stessa RAI e/o la direzione della testata lo ritengano, l'introduzione dalla precisazione che la soppressione avviene d'ordine del Pretore di Roma.

Si fissa termine per introdurre l'ordinario giudizio di cognizione piena.

P.Q.M. — Respinge, per difetto di interesse ad agire, l'istanza di Greco Marisa;

in parziale accoglimento dell'istanza cautelare di Greco Alberto, ordina alla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., in persona del Pres.te p.t., in relazione al programma, in onda il 23 gennaio 1990 ad ore 20,30 sulla rete 3, di nome « Telefono giallo » (diretto da Adriana Borgonovo e condotto da Corrado Augias), di eliminare alcun riferimento a Greco Alberto ed ai rapporti tra costui ed il defunto Greco Marcello — nei sensi di cui alla presentazione di C. Augias sulla pagina 48 del suppl. « Il Venerdì » di « Repubblica » — dall'illustrazione delle ipotesi sul delitto, dalla presentazione del materiale informativo in studio

e pervenuto telefonicamente, dal dibattito conclusivo;

autorizza la Presidenza della RAI, e/o la direzione della Rete 3 e/o la direzione del programma, ove operata l'enunciazione di cui sopra, a precisare, in sede introduttiva, che l'intervento è stato imposto d'ordine del Pretore di Roma;

concede alle parti termine di gg. 60 per introdurre la causa di ordinaria cognizione.